

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2241

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCO, ZAVETTIERI, BORGOGGIO, TESTA,
FERRARI MARTE, DIGLIO, FIANDROTTI**

Presentata il 7 novembre 1984

Norme integrative in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento legislativo 15 febbraio 1974, n. 36, ha provveduto solo ad avviare, quindi, in modo limitato e parziale, la necessaria e giusta riparazione dei danni subiti dai dipendenti colpiti dalla rappresaglia politica e sindacale, danni che furono gravi e raggiunsero la drammaticità laddove non fu più possibile, e fino all'età del pensionamento di vecchiaia, reperire altra occupazione

Il provvedimento, perciò, non ha certamente esaurito l'impegno del Parlamento inteso a dare una soluzione e definizione globale ai problemi che riguardano i colpiti né potrebbe seriamente considerarsi chiusa la materia, in considerazione della gravità della situazione economica del nostro Paese, in quanto modesto ne risulta la entità dell'onere richiesto

e tantomeno immediato l'esercizio in cui deve ricadere l'onere stesso

Sono migliaia i lavoratori che hanno visto decapitate, con le possibilità di lavoro, anche le possibilità di carriera, senza contare la rovina delle risorse proprie e quelle della propria famiglia

Infatti, i contratti collettivi di categoria, normalmente non prevedono i tempi per i passaggi alla superiore categoria o qualifica, rispetto a quella rivestita prima del licenziamento, spesso inferiore a quella effettivamente spettante in relazione alle migliori mansioni realmente svolte, per cui il licenziamento stesso ha prodotto anche il blocco della carriera se l'interessato — e sono la maggioranza — non ha più ottenuto lavoro o se ne ha trovato esso fu di categoria o qualificazione inferiore e ciò comporta una infe-

riore pensione, rispetto a quella che avrebbe avuto se non fosse stato licenziato per rappresaglia, in quanto come per tutti gli altri lavoratori, nella continuazione del normale lavoro, sarebbe intervenuto lo sviluppo promozionale di carriera che avrebbe fatto maturare il passaggio alla superiore categoria o qualificazione.

È giusto, quindi, il riconoscimento della categoria o qualificazione superiore, trascorsi dieci anni dall'inquadramento che l'interessato aveva prima del licenziamento, ed in ogni caso dalla data del licenziamento.

Il riconoscimento della categoria o qualificazione superiore comporta, in alcuni casi, l'iscrizione da quel momento del prestatore di lavoro licenziato per rappresaglia politica e sindacale in forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti sostituita da quelle gestite dall'INPS e, quindi, di altre gestioni previdenziali, anche con diversa decorrenza delle pensioni, oltre ad altre diversità. Ciò non deve produrre interruzione del pagamento della pensione in godimento, fino al pagamento della pensione definitiva, da parte della gestione dove era costituita la posizione assicurativa e che ha provveduto alla ricostituzione della posizione assicurativa stessa, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'interessato.

La nuova gestione previdenziale non potrà mai serbargli un trattamento globale inferiore a quello che l'interessato avrebbe avuto dalla gestione previdenziale di provenienza ed al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, la pensione goduta va del tutto riliquidata. Chiaramente, la pensione di vecchiaia deve essere calcolata come se solo in quel momento l'interessato, andasse per la prima volta in pensione: ciò per consentire proprio la realizzazione degli scopi finali della legge, che intende, particolarmente, reintegrare i colpiti dei propri diritti all'età del pensionamento di vecchiaia.

La legge n. 36 del 1974, poi, non ha previsto il pagamento dell'indennità di

anzianità che sarebbe spettata ai colpiti alla fine del normale lavoro e che costituisce unica risorsa valida, riparatrice della rovina economica che la mancanza di lavoro e di retribuzione produssero per numerosi anni: è un atto riparatore che deve accompagnarsi al pensionamento a cui hanno diritto.

Il pagamento dell'indennità di anzianità deve dare la possibilità ai colpiti di avere serena vecchiaia, mediante lo stesso globale trattamento di fine lavoro che godono, al momento in cui terminano il lavoro stesso, tutti coloro che hanno avuto una continuità di lavoro.

Ciò varrà a risollevare i colpiti, dopo tanta e lunga resistenza, specialmente se caduti in costante disoccupazione, dalla rovina economica di cui furono vittime con le loro famiglie, nell'angoscia di un arco di vita di stenti e di privazioni.

Va concesso, perciò, il pagamento dell'indennità di anzianità per il periodo intercorrente dalla data di assunzione e la data fino alla quale la gestione previdenziale ha provveduto alla ricostruzione della posizione assicurativa e nella misura prevista dai contratti collettivi di categoria.

La liquidazione può essere fatta dalla gestione previdenziale che ha ricostruita la posizione assicurativa dei colpiti, in quanto già in possesso dei fondamentali elementi necessari.

L'indennità di anzianità deve essere a totale carico dello Stato che ne provvederà alla liquidazione mediante l'iscrizione dell'onere finanziario relativo nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare capitolo a partire dall'anno successivo a quello dell'approvazione della legge.

Si tratta di una soluzione che trova la sua motivazione anche nel fatto che i danni prodotti ai colpiti sono dipesi anche dalla ritardata regolamentazione della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato in termini tali che realizzassero i principi dell'ordinamento costituzionale, senza trascurare di tener conto che la legge n. 36 del 1974 non ha prodotto allo Stato alcun onere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel calcolo dei contributi per l'accredimento, a carico delle gestioni interessate, per la ricostruzione del rapporto assicurativo di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 15 febbraio 1974, n. 36, va anche tenuto conto che la retribuzione deve corrispondere alla categoria o qualifica immediatamente superiore a quella in cui risulta inquadrato il lavoratore prima del licenziamento, se sono trascorsi dieci anni da tale inquadramento. In mancanza della certezza di data della decorrenza dell'inquadramento antecedente al licenziamento, i dieci anni devono essere trascorsi dalla data del licenziamento.

ART. 2.

L'obbligo della ricostruzione assicurativa spetta completamente alla gestione previdenziale presso la quale era costituita la posizione assicurativa al momento del licenziamento, che non interrompe il pagamento della pensione in godimento qualora il riconoscimento della categoria o qualifica superiore comporti l'iscrizione in forma diversa di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti, sostitutiva di quelle gestite dall'INPS e, quindi, di altre gestioni previdenziali, anche con diversa decorrenza delle pensioni oltre ad altre diversità. Ciò fino ad inizio pagamento nuova e definitiva pensione.

La corrispondente gestione previdenziale, oltre ai previsti riconoscimenti, è tenuta, pertanto, alla erogazione delle prestazioni previdenziali che non possono essere inferiori a quelle che la gestione previdenziale di provenienza avrebbe liquidate all'interessato che, se già titolare di pensione, in ogni caso all'età prevista

per il pensionamento di vecchiaia, a domanda, ha diritto alla nuova liquidazione per consentire quello stesso trattamento di pensione che avrebbe avuto se non fosse stato licenziato.

ART. 3.

Ai lavoratori ammessi ai benefici della legge del 15 febbraio 1974, n. 36, viene concessa l'indennità di anzianità che a norma dei contratti collettivi di categoria sarebbe spettata a fine lavoro, se non fosse intervenuto il licenziamento di cui all'articolo 1 della legge anzidetta. La concessione è estesa ai superstiti.

L'indennità di anzianità viene liquidata, a domanda, dalla stessa gestione previdenziale che ha ricostruita la posizione assicurativa dei lavoratori interessati e riguarda il periodo che va dall'assunzione al lavoro che precedette il licenziamento alla data finale della ricostruzione operata nei confronti dei singoli, con detrazione di quanto, eventualmente, percepito dagli stessi dopo il licenziamento allo stesso titolo.

ART. 4.

Gli oneri finanziari derivanti dall'approvazione della presente legge, per quanto concerne l'articolo 3 relativo alla indennità di anzianità, sono iscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa.